



INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA



DPR 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

ART. 194

1. Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori

D.M. 12/9/1959 - *Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro*

ART. 5

Sono affidate all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni le verifiche periodiche relative a:

- a) le scale aeree ad inclinazione variabile;
- b) i ponti sviluppabili su carro;
- c) i ponti sospesi muniti di argano;
- d) gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;
- e) gli idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del panierino sia superiore a 50 centimetri;
- f) le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali.

Sono altresì affidati all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni i collaudi prescritti per gli apparecchi e le attrezzature di cui ai punti a), b), c), e d) del presente articolo.



- **Circolare n.77/76 – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale**
- **Direttive 89/392 e 91/368 relativa alle macchine**
- **Il 27 Settembre 1996 entra in vigore il D.P.R. n. 459**
- **Circolare Ministero dell' Industria del 25 giugno 1997 n.162054**
- **Apparecchi di sollevamento antecedenti alla direttiva macchine con circolare ISPESL n.99/97 del 22/10/1997 la quale modifica l'esame della documentazione tecnica**
- **Il 15/05/ 2008 entra in vigore il D.Lgs 81/08 che abroga il 547/55, il 303/56 il 164/56, il 626/94 e il 494/96**
- **Il 20/08/2009 entra in vigore il D.Lgs 106/2009**
- **Il 29/12/ 2009 entra in vigore la direttiva 2006/42/CE recepita con D.Lgs 17/10 che entra in vigore il 6 Marzo 2010 (vedi diapositiva seguente)**
- **il D.M. 11 Aprile 2011 entra in vigore il 22 Maggio 2012**



D.Lgs 17/10

ART. 18

(Abrogazioni)

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.

*Art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459
Norme finali e transitorie*

1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcature CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al Decreto Ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPELS dell'avvenuta installazione della macchina.



Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'ALLEGATO V.



ALLEGATO V

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE



Conversione in Legge G.U.194 20/08/2013

«f) all'articolo 71, il comma 11 e' sostituito dal seguente:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro puo' avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio' sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalita' di cui al comma 13.

Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL puo' avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»;



Il comma 12 dell'Art.71 del D.Lgs 81/08 è rimasto inalterato:

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPEL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Datore di lavoro

Richiede la **P.V.P.** all'**INAIL**
ed **INDICA** un Soggetto Abilitato

Richiede le **V.P.S.** all'**ASL** o a
un Soggetto Abilitato

no
Entro **45 gg.**
dalla richiesta
si

Il Datore di lavoro si
rivolge ad un Soggetto
Abilitato qualsiasi

end

end



INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA

Commissione istituita ai sensi dell'Allegato III del D.M. 11 Aprile 2011



[Circolare n.11 del 25/05/2012](#)

DM 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo – Chiarimenti

[Circolare n.22 del 13/08/2012](#)

Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982 e nell'Allegato VII del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

[Circolare n.23 del 13/08/2012](#)

D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" – Chiarimenti

[Circolare n.25 del 25/10/2012](#)

Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi-motoagricole

[Circolare n.31 del 24/12/2012](#)

Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico - requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE



[Circolare n.9 del 05/03/2013](#)

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti


[Circolare n.30 del 24/12/2012](#)

Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghie applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette "bracci gru"


[Circolare n.31 del 24/12/2012](#)

Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico - requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE

Vita sicura della macchina



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 115-1:2008+A1:2010 Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 1: Costruzione e installazione	26.5.2010	EN 115-1:2008 Nota 2.1	Data scaduta (30.9.2010)
CEN	EN 201:2009 Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine a iniezione - Requisiti di sicurezza	18.12.2009		
CEN	EN 267:2009+A1:2011 Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata	18.11.2011	EN 267:2009 Nota 2.1	Data scaduta (29.2.2012)
CEN	EN 280:2001+A2:2009 Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove	18.12.2009		
CEN	EN 289:2004+A1:2008 Macchine per materie plastiche e gomma - Presse - Requisiti di sicurezza	8.9.2009		





GRAZIE PER
L'ATTENZIONE